

# Bozza DM FER

## Proposte di revisione

5 dicembre 2018

Il presente documento è articolato in due capitoli: le considerazioni generali e le proposte emendative alla bozza del DM FER, in cui sono evidenziate in grassetto le modifiche da apportare.

### CONSIDERAZIONI GENERALI

ANIE ritiene positiva la definizione di un Decreto per la promozione delle fonti rinnovabili elettriche nel periodo 2019-2021, primo passo per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi al 2030.

Si accoglie favorevolmente la disposizione che prevede una pianificazione dei contingentati articolata nel triennio 2019 – 2021. Sarebbe auspicabile avere un orizzonte temporale più ampio per permettere agli operatori il perfezionamento degli investimenti. Si condivide, altresì, la necessità di attribuire le tariffe incentivanti attraverso il meccanismo basato su “contratti per differenza a due vie” e l’approccio della neutralità tecnologica. Secondo tale principio si devono considerare congiuntamente le tecnologie che presentano costi di investimento e costi operativi affini e, solo qualora si riscontrassero divergenze sostanziali, evidenziato dal caso degli impianti di piccola taglia, prevedere uno sviluppo differenziato. Si tenga altresì in considerazione il valore della diversificazione del mix di generazione rinnovabile in ragione della diversa stagionalità a cui è soggetta la risorsa rinnovabile in modo tale da garantire nell’arco dell’anno solare una maggiore continuità di produzione rinnovabile. Si accoglie con entusiasmo la misura che abbina la bonifica da amianto con l’installazione di impianti fotovoltaici, istanza fortemente portata avanti dalla nostra associazione alle istituzioni. Infine si ritiene imprescindibile l’introduzione della decurtazione della tariffa spettante nel caso di impianti a registro realizzati con componenti rigenerate, per consentire una competizione non discriminatoria tra componenti nuove e componenti rigenerate; solitamente più che di rigenerazione si tratta di semplice riutilizzo di un componente ancora funzionante, in quanto per rigenerazione si dovrebbe intendere il ripristino, garantito da prove delle condizioni originarie del componente ai fini della sicurezza, delle funzionalità, della durata della vita utile degli impianti. Si sottolinea inoltre che le turbine eoliche rigenerate sono già state oggetto di incentivazione in Italia o nei paesi UE di provenienza.

Tuttavia alcuni elementi della bozza di Decreto meritano delle riflessioni con l’auspicio che vengano prese in considerazione. In particolare:

- A. l’introduzione della definizione di impianto idroelettrico ad acqua fluente
- B. È necessario armonizzare il testo della bozza del DM ogni volta che ci si riferisce alla soglia di 1 MW ricordando quanto già correttamente disposto nella tabella dell’Allegato 1 con l’articolo 3, comma 1 lettere a), b) e c), comma 10 e comma 11. Ciò onde evitare ambiguità all’interno della norma stessa, considerando altresì che la taglia da 1 MW ha sempre avuto accesso ai registri e di conseguenza il mercato e lo sviluppo tecnologico si è orientato alla produzione della taglia da 1 MW. Occorre pertanto evitare di escluderla dalla possibilità di accedere ai registri per un solo 1 kW, ledendo il legittimo affidamento che i produttori di turbine hanno riposto nel legislatore.
- C. il ripristino della formulazione dell’art. 3 comma 5 lettera c) della bozza di Decreto dello scorso marzo per sfruttare il potenziale idroelettrico nel rispetto delle Linee guida per le valutazioni ambientali e per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale e la

- formulazione dell'art. 9 comma 2 lettera b) sublettera i) e dell'art. 14 comma 4 lettera c) sublettera v); parallelamente si incrementi il contingente a registro del Gruppo B
- D. l'innalzamento della decurtazione della tariffa incentivante a registro nel caso di impiego di componenti rigenerate e soprattutto la garanzia che tali componenti siano conformi ai requisiti della normativa vigente IEC in termini di sicurezza e verifica strutturale, funzionalità e performance, durata della vita utile oltre che siano conformi ai requisiti della normativa CEI attraverso la certificazione del costruttore del componente rigenerato
  - E. l'incremento del contingente a registro del Gruppo B
  - F. la possibilità di prevedere non solo per le aste ma anche per i registri del Gruppo A una soglia di salvaguardia tecnologica all'interno del medesimo gruppo
  - G. la riduzione dell'impatto sulle infrastrutture di rete
  - H. l'installazione di impianti FER abbinati a sistemi di accumulo

## PROPOSTE EMENDATIVE DI MODIFICA

In grassetto il testo oggetto di modifica

### NUOVO ART. 2 COMMA 2 - IMPIANTI IDROELETTRICI CON O SENZA MODULAZIONE

Si ritiene opportuno sgombrare da ogni dubbio interpretativo la definizione di impianto ad acqua fluente.

Gli impianti idroelettrici “*ad acqua fluente*” possono essere realizzati sia su “*acquedotto*” sia per sfruttare “*i rilasci ambientali*”.

Per quanto concerne gli impianti su “*acquedotto*”, essi sono stati sino ad oggi incentivati tramite la tariffa prevista per gli impianti ad acqua fluente coerentemente con il funzionamento di questa tipologia di centrale che è totalmente subordinato alla regolazione del flusso idrico effettuata dal gestore dell'acquedotto per soddisfare i primari bisogni della popolazione e non dal gestore dell'impianto di generazione mini-idroelettrica. Tale caratterizzazione – fondata su un interesse pubblico che presenta molteplici qualificazioni – è riconosciuta dal Decreto Ministeriale 6 luglio 2012, che implicitamente prevede che gli impianti su acquedotto siano da considerarsi ad acqua fluente (assimilandoli nella forma di incentivazione spettante in Tabella 1.1). Il Decreto Ministeriale 23 giugno 2016, pur apportando solo minime modifiche su tale aspetto, ha introdotto una incertezza normativa per gli operatori e per chi sia demandato all'applicazione delle norme afferenti gli incentivi, nella fattispecie il Gestore dei Servizi Energetici (cfr. GSE).

Per quanto concerne, invece, gli impianti che sfruttano “*i rilasci ambientali*” si ritiene necessario ed opportuno confermare che la definizione di impianto idroelettrico a bacino/serbatoio sia funzione della reale capacità di regolazione del carico da parte dell'impianto, anche tenendo conto delle autorizzazioni e delle relative prescrizioni, posto che altri specifici parametri teorici possono risultare insufficienti a caratterizzare il reale utilizzo idraulico del corpo idrico e della infrastruttura idraulica di monte. Tra i casi di “*rilascio ambientale*” figurano le centrali che sfruttano il DMV (Deflusso Minimo Vitale) di un vaso il cui fattore  $D$  è  $> 2h$  oppure il flusso di un canale irriguo alimentato in testa da un vaso con un fattore  $D > 2 h$ .

In conclusione si ritiene necessario ed opportuno chiarire il quadro normativo applicabile, in particolare confermando la vigenza delle norme previste dal DM 6 luglio 2012 per ciò che attiene gli impianti idroelettrici su “*acquedotto*” e quelli che sfruttano “*i rilasci ambientali*”, confermandone la qualifica come impianto ad acqua fluente e non a bacino/serbatoio, nei limiti in cui il loro funzionamento coincida con

Perogazione del servizio idrico (potabile e/o irriguo), ovvero con il rilascio ambientale, indipendentemente dalla configurazione dell'infrastruttura idraulica a monte.

L'esigenza della richiesta di chiarimento nasce per garantire l'attribuzione di una coerente tariffa incentivante da parte del GSE.

La bozza di DM riammette tra gli impianti ad acqua fluente quelli su "acquedotto" come previsto da Tabella 1.1 dell'Allegato 1. Viceversa la bozza di DM lascia ancora spazio all'interpretabilità per gli impianti che sfruttano "i rilasci ambientali" laddove recita in premessa "RITENUTO, ai fini del presente decreto e del decreto 23 giugno 2016, che gli impianti idroelettrici siano da classificare ad acqua fluente, a bacino o a serbatoio sulla base dell'effettiva capacità del produttore elettrico di decidere se l'apporto idrico possa, o meno, essere conservato per l'utilizzo energetico differito", generando di fatto arbitrarietà nell'attribuzione della tariffa incentivante laddove recita "classificare gli impianti idroelettrici sulla base dell'effettiva capacità del produttore elettrico".

Pertanto si propone di inserire all'art. 2 la definizione di impianti idroelettrici con o senza modulazione da applicarsi retroattivamente anche al DM 23 giugno 2016 con la seguente formulazione:

- a) ***Gli impianti idroelettrici possono essere senza modulazione, del tipo ad acqua fluente, con o senza derivazione d'acqua, ovvero con modulazione, del tipo a bacino o a serbatoio secondo la terminologia EURELECTRIC (già UNIPEDE)***
- b) ***Ai fini del presente decreto sono classificati impianti idroelettrici con modulazione gli impianti idroelettrici per i quali il concessionario dispone della autonoma possibilità di utilizzo della risorsa oggetto della concessione e della piena autonomia di modulazione del volume d'acqua utile ai fini della produzione di energia elettrica, tenuto conto di quanto stabilito dall'Autorità Concedente nella concessione di derivazione d'acqua, ovvero nell'annesso disciplinare di concessione***
- c) ***Le lettere a) e b) si applicano al Decreto Ministeriale 23.6.2016***

#### MODIFICA ART. 3 COMMA 1 LETTERA A), B) e C)

È necessario armonizzare il testo della bozza del DM ogni volta che ci si riferisce alla soglia di 1 MW ricordando quanto già correttamente disposto nella tabella dell'Allegato 1 con l'articolo 3. comma 1 lettere a), b) e c), articolo 10 ed articolo 11. Si propone altresì di modificare l'art. 3 comma 11 per gli aggregati in asta togliendo il limite dei 500 kW per singolo impianto e portandolo a 1 MW, alla stregua di quanto disciplinato nelle aggregazioni dei registri.

Si propone la seguente formulazione per il comma 1:

1. *Accedono ai meccanismi di incentivazione, previa partecipazione a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere in appositi registri nei limiti di specifici contingenti di potenza, gli impianti a fonti rinnovabili indicati in allegato 1 rientranti nelle seguenti categorie:*
  - a) *impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza **non superiore a 1 MW**;*
  - b) *impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia **non superiore a 1 MW**;*
  - c) *impianti oggetto di rifacimento di potenza **non superiore a 1 MW**.*

Si propone la seguente formulazione per il comma 10:

*Possono partecipare alle procedure di registro anche aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di cui all'art. 8, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell'aggregato sia **non superiore a 1 MW**, purché la potenza complessiva dell'aggregato sia uguale o superiore a 1 MW. Ai fini del presente decreto, rileva la potenza complessiva dell'aggregato.*

Si propone la seguente formulazione per il comma 11:

*Possono partecipare alle procedure di asta anche gli aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di cui all'art. 11, **di potenza unitaria non superiore a 1 MW**, purché la potenza complessiva dell'aggregato sia uguale o superiore a 1 MW. Ai fini del presente decreto, rileva la potenza complessiva dell'aggregato.*

#### MODIFICA ART. 3 COMMA 5 LETTERA C)

Al fine di sfruttare il potenziale rinnovabili del comparto idroelettrico e stante la numerosità degli impianti in posizione utile non ammessi nell'ultima procedura a registro prevista dal DM 23 giugno 2016, si ritiene opportuno usare la seguente formulazione

*c) impianti idroelettrici di nuova costruzione: ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:*

- 1. rispettano una delle caratteristiche costruttive di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del decreto 23 giugno 2016, da dimostrare mediante specifica attestazione rilasciata dall'ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitate nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare;*
- 2. sono impianti che producono sulla base di una concessione di derivazione da un corpo idrico, diversi da quelli di cui al punto precedente, muniti dell'attestazione di cui al comma 9 dell'articolo 4 del decreto 23 giugno 2016 ovvero, per le nuove concessioni cui risultano applicabili le Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche (approvate con Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 29/STA del 13 Febbraio 2017) e le Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale (approvate con il Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM n. 30/STA del 13 Febbraio 2017), sono assistiti da analoga attestazione che l'impianto produce in virtù di una concessione di derivazione rilasciata in conformità a quanto previsto dalle predette Linee guida.*

#### MODIFICA ART. 3 COMMA 9

Si ritiene opportuno confermare quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della bozza del DM in materia di restituzione degli incentivi nel caso di rinuncia da parte del produttore prima del termine del periodo di diritto e senza includere i ricavi attesi futuri, come invece proposto dall'Autorità per l'energia. Si sottolinea, infatti, come la restituzione degli incentivi netti fruiti, potrebbe mettere in difficoltà la bancabilità dell'investimento e l'eventuale cessione dell'azienda, poiché imporrebbe al cedente di fornire garanzie sull'ammontare dell'incentivo fruito nel periodo di propria competenza, nel caso in cui il cessionario decidesse successivamente di rinunciare all'incentivo. Tali difficoltà aumenterebbero ulteriormente nel caso di restituzione dei ricavi attesi futuri.

#### MODIFICA ART. 7 COMMA 11

Premesso che nell'ordinamento italiano qualsiasi misura a supporto dello sviluppo tecnologico per l'ammortamento del paese Italia, vedasi le recenti tremonti ambientale, super ammortamento ed iper ammortamento, favoriscono esclusivamente l'uso di tecnologia nuova e non di quella rigenerata, l'uso di componenti rigenerate, se ammesso, non deve distorcere la competitività del mercato. Si ritiene, pertanto, che gli impianti che utilizzano componenti rigenerate siano accompagnati verso la market parity tramite una maggior decurtazione della tariffa incentivante, poiché si tratta di componenti che sono state già incentivate, spesso in altri paesi dell'Europa continentale, e quindi già ammortizzate. Spesso si tratta di

riutilizzo di tali componenti, che non subiscono alcun intervento di rigenerazione, operazione che presuppone il ripristino, certificato da prove delle condizioni originarie del componente ai fini della sicurezza, delle funzionalità, della durata della vita utile degli impianti. Le turbine rigenerate manifestano problemi di integrità strutturale che, spesso nonostante la rigenerazione, raggiungono la fine della vita utile prevista comunque in 20 anni, la loro incentivazione distorce profondamente la competitività del mercato e sono scarsamente efficienti a scapito di turbine con un alto valore di efficienza e tecnologicamente all'avanguardia. La possibilità di ricorso ad incentivi per turbine di seconda mano è esclusa in altri Paesi europei. Inoltre si rende necessario incrementare la decurtazione anche per il fatto che è stato correttamente aumentata la tariffa incentivante per il comparto eolico del 7%, che è passata da 140 a 150 €/MWh; tale incremento va a compensare l'incremento di decurtazione dal 10% al 20% e quindi si ritiene opportuno modificare l'articolo secondo la seguente formulazione:

*Per gli impianti che accedono agli incentivi mediante procedure di registro e per la cui realizzazione sono impiegati componenti rigenerati, la tariffa di riferimento di cui al comma 1 lettera b) è ridotta del **50%**. A tal fine, i produttori di impianti ammessi agli incentivi presentano al GSE apposita dichiarazione circa l'utilizzo o meno di componenti rigenerati **ed apposito certificato di rigenerazione da ente accreditato al fine di garantire che esso sia conforme ai requisiti della normativa vigente IEC 61400 in termini di sicurezza, di verifica strutturale dichiarando per ogni modello la classe di ventosità, di funzionalità e performance, di durata della vita utile oltre che sia conforme ai requisiti della normativa CEI vigente.***

#### MODIFICA ART. 6 COMMA 4

Si considera opportuno confermare quanto previsto dall'art. 6 comma 4, secondo cui l'erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi zionali orari pari a zero per un periodo superiore a 6 ore consecutive. La proposta dell'Autorità per l'energia di annullare gli incentivi ogni qual volta il prezzo zonale raggiunga valori pari a zero (ed in futuro valori negativi) risulta troppo penalizzante per le FER non programmabili. La regolamentazione che prevede la sospensione dell'incentivo nel caso in cui il valore nullo del prezzo si protragga per 6 ore, è sintomatico di un totale e prolungato sovraccarico della rete elettrica, che potrebbe essere anche dannoso per la stessa, mentre una singola ora può essere più facilmente gestita mediante la fornitura di servizi di rete da parte delle FER ed in futuro anche dei sistemi di accumulo e del demand side response.

#### MODIFICA ART. 8 TABELLA 2

Per quanto concerne il registro, analizzando le Tabelle B, C e D delle graduatorie del DM 23.6.2016 risulta che per l'idroelettrico circa 60 MW dovrebbero partecipare alla nuova asta, mentre un residuo di 106 MW dovrebbero partecipare al nuovo registro. Si consideri che ai suddetti 106 MW se ne potrebbero aggiungere altri 30 MW, che nel DM 23 giugno 2016 erano classificabili ad "accesso diretto" come da dati GAUDÌ del 2017.

Pertanto ipotizzando un trend di crescita lineare nel prossimo biennio di nuova potenza a registro si incrementi il contingente del gruppo B come da tabella sottostante:

Nr.	GRUPPO A	GRUPPO A-2	GRUPPO B	GRUPPO C
Procedura	[MW]	[MW]	[MW]	[MW]
1	45	100	30	10
2	45	100	30	10
3	100	100	30	10
4	100	100	30	10
5	120	100	30	10
6	120	100	30	10

7	120	100	30	10
8	120	100	30	10
<b>TOTALE</b>	<b>770</b>	<b>800</b>	<b>240</b>	<b>80</b>

La presente proposta ha senso solo se si introducesse la modifica al suddetto art. 3 comma 5 lettera c).

MODIFICA ART. 9 COMMA 2 LETTERA B) SUBLETTERA I)

Si ritiene opportuno reinserire tra i criteri di priorità dell'idroelettrico le fattispecie di impianti delle sottopologie iii) e iv) relative rispettivamente all'utilizzo di salti su briglie o traverse esistenti o all'utilizzo di parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita. Ciò in quanto tali interventi hanno grande valenza ambientale anche da un punto di vista della sicurezza idrogeologica del corso d'acqua. A mero titolo esemplificativo, si pensi ad interventi su traverse ammalorate, ovvero con importanti fenomeni erosivi in corso, atti a ripristinare lo stato dei luoghi e soprattutto la sicurezza idrogeologica (interventi che gli enti locali preposti fanno fatica a garantire per mancanza di fondi). Così facendo si creerebbe un circuito virtuoso funzionale alla tutela del territorio e dei corsi d'acqua, nell'ambito del quale le risorse strumentali allo sviluppo delle fonti rinnovabili garantirebbero al contempo un intervento utile alla salvaguardia del dissesto idrogeologico.

Pertanto si propone di usare la seguente formulazione:

b) Per il gruppo B:

- i. *Impianti idroelettrici: impianti che rispettano le caratteristiche costruttive di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), punti i., ii., iii. e iv. del decreto 23 giugno 2016;*

MODIFICA ART. 12 COMMA 5

Si chiede che il testo dell'art. 12.5 sia integrato nel caso in cui DSO (Gestore della rete di distribuzione) e TSO (Gestore della rete di trasmissione) dichiarino delle limitazioni di rete. Si propone di inserire un obbligo in capo a DSO e/o TSO di risoluzione delle limitazioni, in quanto avrebbe senso rafforzare le infrastrutture di rete laddove il mercato individua le aree con miglior disponibilità di risorsa rinnovabile. Si reputa fondamentale che DSO e TSO dichiarino pubblicamente per ciascuna delle dorsali affette o potenzialmente affette dalle limitazioni di rete la stima di ore di overgeneration in funzione di scaglioni di nuova potenza rinnovabile connettabile alle dorsali di rete. Ciò renderebbe il soggetto investitore maggiormente consapevole circa le potenziali riduzioni di produzione dell'energia elettrica incentivabile e conseguentemente lo supporterebbe nel valutare meglio il business plan del proprio impianto ed eventualmente nel prendere in considerazione un investimento per abbinare sistemi di storage all'impianto rinnovabile.

*Al fine di promuovere lo sviluppo dei nuovi contingentati di potenza di cui all'articolo 11 garantendo le condizioni di sicurezza delle reti e non aggravando il costo per il mantenimento in sicurezza del sistema, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i gestori di rete comunicano al GSE, ove ricorrano, le zone nelle quali, in ragione dell'elevata concentrazione di impianti non programmabili già in esercizio, sono presenti criticità nella gestione in sicurezza delle reti, indicando **le dorsali di rete affette o potenzialmente affette da limitazioni di transito, la stima delle ore di overgeneration in funzione dell'ulteriore capacità produttiva massima di impianti non programmabili, incentivabile nelle medesime zone. Sulla base di tali indicazioni, all'atto della pubblicazione del bando, il GSE dà evidenza della massima capacità produttiva incentivabile nelle predette zone e delle ore di overgeneration sulle dorsali di rete. In ragione delle limitazioni dichiarate si pone l'obbligo in capo ai gestori di rete di programmarne la risoluzione prediligendo le aree con maggior disponibilità di risorsa rinnovabile.***

MODIFICA ART. 20 COMMA 4

Nell'ultima versione della bozza del DM è stata introdotta una clausola di salvaguardia tecnologica per le procedure ad asta con l'art. 20 comma 4, tale per cui all'interno di ciascun gruppo non prevalga una tecnologia sull'altra al verificarsi di certe condizioni. Tale clausola è stata introdotta per la procedura ad asta e non per quella a registro. Con riferimento al Gruppo A si ritiene che se la clausola è necessaria per le aste la cui tariffa base è identica sia per eolico che per fotovoltaico, pari a 70 €/MWh, a maggior ragione tale clausola va adottata per i registri in cui la tariffa base dell'eolico parte 150 €/MWh e quella del fotovoltaico da 110 €/MWh. Inoltre il fotovoltaico appare certamente favorito per molteplici ragioni, tra cui la disponibilità di siti idonei e di regime autorizzativo diverso. Da ultimo nelle tre procedure competitive a neutralità tecnologica svoltesi nel 2018 in Francia ed in Germania i contingenti di potenza per complessivi 610 MW sono stati integralmente assegnati alla tecnologia fotovoltaica, lasciando completamente esclusa quella eolica. Ciò dimostra che il principio della neutralità tecnologica non si traduce nei fatti in competizione alla pari.

Si ritiene indispensabile che tale clausola di salvaguardia tecnologia sia introdotta anche per i registri secondo la seguente formulazione:

4. *Per gli impianti a registro ed a asta dei gruppi A e B a decorrere dalla terza procedura, il GSE verifica l'eventuale sussistenza di tutte le seguenti condizioni*
- a. *La potenza totale degli impianti risultata idonea per ciascun gruppo è superiore al 130% della potenza messa a disposizione*  
*La potenza totale degli impianti idonei è costituita nell'ambito di ciascun gruppo per più del 70% da impianti alimentati dalla stessa fonte e*
  - b. *Si registra una potenza offerta in esubero della fonte minoritaria pari almeno al 20% della potenza messa a disposizione*
  - c. *Il valor medio delle riduzioni offerte dagli impianti alimentati dalla fonte minoritaria è almeno pari alla metà del valore medio delle offerte di riduzione formulate dagli impianti alimentati dalla fonte di cui alla lettera b)*

#### NUOVO ART. 22 – IMPIANTI FER ABBINATI A SISTEMI DI ACCUMULO

Si propone di inserire un nuovo articolo per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonte rinnovabile non programmabile abbinati a sistemi di accumulo:

1. ***È istituito un contingente di potenza pari a 150 MW per impianti fotovoltaici ed eolici di potenza superiore a 1 MW abbinati a sistemi di accumulo da assegnare attraverso procedure d'asta neutrali tecnologicamente secondo il seguente calendario:***

<b>Nr. Procedura</b>	<b>Data di apertura del bando</b>	<b>MW impianti FER</b>
1	31 Settembre 2020	50
2	31 Gennaio 2021	50
3	31 Maggio 2021	50

2. ***La partecipazione all'asta è ammessa per gli impianti il cui sistema di accumulo:***
  - a) *insista sul medesimo punto di connessione alla rete;*
  - b) *sia in grado di accumulare un quantitativo di energia elettrica almeno pari al 20% della produzione media giornaliera stimata per l'impianto rinnovabile.*

***Il GSE pubblica entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la produzione media giornaliera stimata per singola tecnologia e per area geografica.***
3. ***A parità di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cui all'articolo 13, comma 3, si applicano i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità:***

- a) *possesso di un rating di legalità, di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, pari ad almeno due "stellette";*
  - b) *impianti realizzati su discariche esaurite, cave e miniere esaurite, aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati e di coperture in amianto;*
  - c) *anteriorità della data di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.*
4. *La tariffa base è quella dell'Allegato 1. All'energia elettrica rinnovabile ciclata dal sistema di accumulo viene applicata una maggiorazione pari al 50% della tariffa spettante.*
  5. *Con riferimento al comma 4 la maggiorazione è applicata al massimo ad una quota pari al 40% della produzione media annua dell'impianto.*
  6. *Sono ammessi all'incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto può richiedere l'accesso agli incentivi limitatamente alla quota parte di potenza rientrante nel contingente, ferma restando la possibilità di partecipare a successive procedure per la quota di potenza non rientrante nel contingente.*
  7. *Le graduatorie pubblicate non sono soggette a scorrimento.*
  8. *Il trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario della procedura d'asta prima della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011, comporta la riduzione del 50% della tariffa spettante.*